

R.G. **Tribunale Ordinario di Rimini**

Il giudice delegato dott.ssa Maria Carla Corvetta

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII, depositato in data 11/04/2025 nell'interesse di

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 283, IV comma CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento ROMAGNA, dott. Mauro TENTI,

esaminata la documentazione allegata,

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi del combinato disposto dell'art. 283 comma III e dell'art. 27 comma II lett. b) CCI in quanto il ricorrente è residente nel relativo circondario;

OSSERVATO CHE

con le disposizioni del Decreto Legge n. 137/2020 (convertito in Legge n. 176/2020) è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della Esdebitazione del debitore incapiente, oggi compiutamente disciplinato dall'art. 283 CCII, a cui può accedere, per una sola volta, il *“debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”*, con l'obbligo di pagamento del debito entro tre anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità *“ulteriori rispetto a quanto indicato dal comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori”*;

l'esdebitazione dell'incapiente ex art 283 CCII non è qualificabile come vera e propria procedura concorsuale, considerato che, pur richiedendo il coinvolgimento (l'informazione) di tutti i creditori e l'intervento giudiziale, nonché il controllo di un organo della procedura (sorveglianza dell'OCC), non è volto alla

liquidazione dei beni ed alla soddisfazione dei creditori secondo le regole del concorso; da ciò discende che alla esdebitazione dell'incapiente sovrintenda il giudice monocratico,

l'odierno ricorrente ha fornito l'elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) e tutti gli elementi richiesti dal comma III dell'art. 283 CCII,

nella domanda e nella relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi sono state descritte sia le cause dell'indebitamento, sia la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della sua incapacità di adempiere, l'attestazione di inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda,

il nucleo familiare del ricorrente è composto unicamente da lui - essendo la figlia di nove anni (al cui mantenimento concorre con un esborso mensile di 400,00 €) convivente con l'ex compagna- e la sua unica fonte di sostentamento è rappresentata da un reddito netto derivante da attività di lavoro dipendente annuo di circa 23.000 €, corrispondente ad un mensile netto di circa € 1800 (su cui attualmente insiste un pignoramento presso terzi pari al 25% di detta somma),

le necessità mensili di mantenimento sono indicate in 1500 € mensili,

il ricorrente, secondo quanto dichiarato in ricorso, risulta privo di qualsiasi patrimonio economicamente significativo sia immobiliare che mobiliare,

da quanto riferito in atti e come anche attestato dal Gestore, emerge che la situazione di sovraindebitamento dell'istante (collegata ad una posizione debitoria complessiva di € 1.044.800,00) deriva sostanzialmente da prestazioni di garanzia in favore della società a responsabilità limitata facente capo ai genitori, di cui il

era socio senza aver mai rivestito in essa alcun ruolo di amministratore, dichiarata fallita (fallimento aperto dal Tribunale di Rimini il 2.05.2022);

a norma del comma 7 dell'art. 283 CCII il giudice, assunte le informazioni utili, deve valutare la meritevolezza del debitore verificando, a tal fine, l'assenza di atti in frode, dolo e colpa grave nella formazione dell'indebitamento: dalla documentazione prodotta e dalle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata emerge che sulla formazione del debito ha inciso in maniera del tutto preponderante, come visto, il tentativo di salvataggio dell'impresa dei genitori

dell'istante tramite il rilascio di fideiussioni da parte del []; trattasi di operazione maturata in una situazione familiare di verosimile difficoltà, favorita dalla partecipazione, tecnicamente qualificata, dell'ente finanziatore che ha ottenuto il rilascio della garanzie che, avendo il tentativo di risanamento avuto poi esito negativo, ha prodotto il risultato di creare in capo all'odierno istante un debito al quale egli non è stata in grado di far fronte, ne emerge una condotta che va ascritta all'odierno debitore in termini di colpa lieve e che, pertanto, non risulta ostativa alla concessione del beneficio;

come precedentemente descritto, il debitore è sostanzialmente priva di qualsiasi patrimonio economicamente significativo – sia reddituale che immobiliare e/o mobiliare: in questa sede ad assumere valore determinante è il riscontro – allo stato positivamente acquisito – che il sovraindebitato non abbia alcuna utilità da offrire ai propri creditori (all'attualità, oppure secondo una previsione attendibile per il prossimo triennio), quale presupposto oggettivo che distingue l'esdebitazione dell'incapiente rispetto all'ordinaria Liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato (artt. 268 e ss. CCI), pur ammessa anche in presenza di soli flussi reddituali;

il ricorrente è persona fisica; non ha in precedenza beneficiato dell'esdebitazione; non vi è alcuna utilità effettiva, nemmeno in prospettiva futura, che egli possa offrire ai creditori, poiché il *quantum* mensile su cui può fare affidamento è appena sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari del suo nucleo familiare;

alla luce di quanto esposto in narrativa, sussistendo i presupposti sia oggettivi che soggettivi, la domanda può essere accolta, con conseguente inesigibilità dei debiti del ricorrente anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;

P.Q.M.

visto l'art. 283 CCI,

DICHIARA

definitivamente inesigibili nei confronti di []
debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (11/04/2025);

ORDINA

al debitore, a pena di revoca del beneficio, per le tre annualità successive al presente decreto, di redigere entro il 30 settembre di ogni anno, per la durata di tre anni, la dichiarazione annuale (sia positiva che negativa) relativa alle utilità rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCI sopravvenute alla emissione del decreto e di depositarla presso l'OCC;

DISPONE

che l'OCC provveda ogni anno a relazionare in merito alle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, ai sensi dell'art. 283 CCI;

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato a cura del Gestore al debitore ed a tutti i creditori a mezzo PEC o, in caso di impossibilità, a mezzo Raccomandata A.R., segnalando che gli stessi possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione con atto trasmesso al Gestore o depositato presso la Cancelleria fallimenti del Tribunale di Rimini;

RISERVA

di disporre successiva udienza di comparizione nel caso in cui siano presentate opposizioni.

Si comunichi al ricorrente ed all'OCC.

Rimini, 18/04/2025

Il giudice delegato

Dott.ssa Maria Carla Corvetta